



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 26 ottobre 2016 n. 291**

**OGGETTO:** RECUPERO DELLE SPESE ISTRUTTORIE, DI VERBALIZZAZIONE E DEI COSTI DI PROCEDURA SOSTENUTI PER OGNI SINGOLO VERBALE ELEVATO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADE E PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **26** del mese di **ottobre** alle ore **13:55** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| 1. Sig.   | D'ANCHINI  | Tommaso   |
| 2 Sig.    | DE IURE    | Domenico  |
| 3. Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4 Sig.    | MENICUCCI  | Luigi     |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale dott. Giovanni de MARINIS.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che

- l'art. 201, comma 1, del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) dispone che *“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”*;
- il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che *“Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”*, mentre il successivo comma 4 prevede che *“Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”*;
- altresì il comma 1 dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, alla pari del menzionato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., fa gravare le spese di procedimento sul responsabile della violazione amministrativa;

#### DATO ATTO che

- le norme su richiamate, oltre che nel prescrivere l'osservanza delle modalità di notificazione previste dal Codice di procedura civile, impongono l'applicazione della L. 20.11.1982, n. 890 (*“Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari”*), per la notificazione degli atti di accertata violazione di cui alle norme del Codice della strada, nonché di qualsiasi atto riguardante gli altri illeciti amministrativi;
- la sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998, n. 346, in tema di notificazioni di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione, deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A/R, l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la L. 28 febbraio 2008, n. 31, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo servizio postale, ha introdotto una innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica, *c.d.* CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (A/R con costo di euro 7,20) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
  - a) dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata R/R applicando la tariffa di euro 4,30;
  - b) della Comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di euro 3,60;
- il comma 3 dell'art. 203 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, dispone che *“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”*;
- la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che a norma delle disposizioni legislative vigenti, avendo il trasgressore effettuato il pagamento in misura inferiore a quanto previsto dal Codice della strada, vale a dire la somma pari al minimo fissato nella singola norma oltre alle spese di procedimento, ma omissivo di saldare le ulteriori spese di spedizione della seconda raccomandata, il pagamento effettuato non ha natura estintiva dell'obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto ed il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo a sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta (pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale più spese di procedimento) e l'acconto versato (tra le altre: Cassazione Civile 7.08.2012, n. 14181);

RISCONTRATO che appare problematico indicare in anticipo e con estrema certezza tutti i costi da addebitare al responsabile della violazione, a meno che non si puntualizzino nello stesso atto le varie ipotesi possibili ed i costi di notificazione riconducibili ad ognuna di esse;

RAVVISATA la inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, cioè bollettini dove risulti indicata la somma da pagare incrementata dei costi aggiuntivi derivanti dagli eventuali

recapiti di CAN e/o CAD, nonché quelli puntualizzanti il pagamento in forma agevolata previsto dal riformulato art. 202, comma 1, del Codice della strada, in quanto si ritiene che il destinatario dell'atto possa trovarsi in seria difficoltà ad individuare quale sia il pagamento che vada ad estinguere la violazione addebitatagli;

CONSIDERATO che questa modalità comporterebbe comunque per l'Ufficio di P.M. un notevole aggravio delle procedure, sia nel caso si verificasse un pagamento insufficiente sia nel caso vi fosse, da parte del destinatario dell'atto, una ripetizione della somma pagata, in quanto si dovrebbe, nel primo caso, tentare il recupero della somma non pagata e, nel secondo, provvedere alla restituzione della somma indebitamente introitata;

ATTESO altresì che, come su citato, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN e/o della CAD, l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte è conforme nel ritenere che il trasgressore che ha effettuato il pagamento in misura inferiore a quanto previsto dal codice della strada, vale a dire la somma pari al minimo fissato nella singola norma, oltre alle spese di procedimento, omettendo di soddisfare le ulteriori spese di spedizione della seconda raccomandata, non ha estinto l'obbligazione e, pertanto, il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo a sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta (pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale più spese di procedimento) e l'acconto versato;

CONSIDERATO che tra le spese di procedimento ed accertamento che la legge pone a carico del responsabile della violazione devono essere inseriti anche i costi relativi alle seguenti voci:

1. notificazione per il tramite del Servizio Postale;
2. materiale cartaceo e beni di produzione degli atti, spese approssimative di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la formazione dei verbali, copie, distinte postali, modulistica integrativa e/o complementare, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazioni e/o di accertamento;
3. operazioni di visura presso gli archivi telematici;
4. abbonamento alla banca dati ACI-PRA, ecc.;
5. corrispondenza postale o telefonica con altri comuni per il prosieguo delle procedure connesse alla verbalizzazione e notifica degli illeciti amministrativi da parte dei messi notificatori;

PRESO ATTO che

- le attuali tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari sono così stabilite: euro 7,20 per gli atti giudiziari fino 20 grammi ed euro 8,25 per quelli oltre i 20 grammi e fino ai 50 grammi; euro 4,30 per la Comunicazione di avvenuto deposito (CAD); euro 3,60 per la Comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- dall'esame dell'attività di notificazione dei verbali di accertata violazione amministrativa alle norme di cui al Codice della strada degli ultimi anni si è riscontrato che solo il 60% circa delle notificazioni è andata a buon fine con la spedizione del solo atto giudiziario, mentre per il rimanente si è reso necessario ricorrere alla CAD (20%) od alla CAN (20%);
- il costo medio della notificazione di un singolo atto si possa stimare in euro 10,00;

RITENUTO che

- a tale importo debbano essere aggiunte quelle spese che contribuiscono a costituire l'effettivo costo del procedimento sanzionatorio, le quali, pur non permettendo una stima esatta dell'addebito da far ricadere nella sfera giuridica del responsabile, debbono essere necessariamente individuate, seppur facendo ricorso ad una stima media presuntiva;
- il costo unitario individuato per ogni singola voce possa ritenersi congruo così come di seguito riportato:
  1. materiale cartaceo, comprensivo di bollettari, cartucce o toner per stampanti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, copie, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazioni e/o di accertamento: euro 1,20;
  2. operazioni di visura presso gli archivi telematici: euro 0,45;

3. abbonamento alla banca dati ACI-PRA euro 0,45;
4. corrispondenza postale o telefonica con altri comuni per il prosieguo delle procedure connesse alla verbalizzazione e notifica degli illeciti amministrativi da parte dei messi notificatori: euro 0,50;
5. notificazione per il tramite del Servizio Postale: euro 10,00;

**per un totale di euro 12,60;**

PRESO ATTO che tra le spese del procedimento sanzionatorio amministrativo diverso da quello specificatamente contemplato dal Codice della strada e da ricondursi in capo alla L. 24.11.1981, n. 689 vanno escluse tutte quelle collegate all'utilizzo dei servizi telematici delle varie banche dati dei pubblici registri automobilistici ed alcuni altri non concretamente riconducibili allo sviluppo formativo tipico di quegli atti, così da ritenere congruo individuare il loro costo unitario medio così come di seguito riportato:

1. materiale cartaceo, cartucce o toner per stampanti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, copie, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazioni e/o di accertamento: euro 1,00;
2. corrispondenza postale o telefonica con altri comuni per il prosieguo delle procedure connesse alla verbalizzazione e notifica degli illeciti amministrativi da parte dei messi notificatori: euro 0,50;
3. notificazione per il tramite del Servizio Postale: euro 10,00;

**per un totale di euro 11,50;**

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare le spese d'accertamento e/o procedimento, nel modo come sopra determinato, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

VISTI

- gli articoli 201 e 203 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285;
- gli articoli 14, 16 e segg. della L. 24.11.1981, n. 689;
- la L. 20.11.1982, n. 890;
- la sentenza della Corte Costituzionale 23.09.1998, n. 346, nonché i pronunciamenti della S.C. di Cassazione succedutisi nel tempo;
- la L. 28.02.2008, n. 31;
- le tariffe della postalizzazione degli atti giudiziari attualmente in vigore;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, richiesto ed espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Dirigente il Settore Servizi Affari Generali e Servizi Demografici;

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata;

A voti unanimi;

### **DELIBERA**

1) **di stabilire forfaitariamente**, a far data di esecutività del presente atto, per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, la somma da porre a carico dei soggetti responsabili per il recupero delle spese istruttorie e di verbalizzazione, nonché dei costi di procedura sostenuti dell'ente per la redazione, registrazione, stampa, notificazione e archiviazione dei verbali, in **euro 12,60** (euro dodici/60) per ogni singolo verbale elevato per violazioni amministrative al Codice della strada

(D. L.vo 30.04.1992, n. 285) ed in **euro 11,50** (euro undici/50) per ogni singolo verbale elevato per violazioni a disposizioni normative diverse dal Codice della strada;

2) **di dare atto** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

3) **di dare atto** che sui verbali di accertamento alle infrazioni di cui sopra sono state poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie le spese vive relative ai costi di notificazione, le quali potranno subire variazioni secondo le vigenti disposizioni legislative in base alle tariffe comunicate da Poste Italiane Spa;

4) **di autorizzare** il Comando di Polizia Municipale, nel caso di procedimenti relativi a violazioni amministrative particolarmente onerosi, di addebitare al trasgressore o all'obbligato in solido, a norma di legge, eventuali ulteriori spese di accertamento e notifica, debitamente documentate;

5) **di demandare** ai Responsabili dei diversi Servizi del Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, l'applicazione della presente deliberazione;

6) **di revocare** ogni precedente atto assunto in merito.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to G.de MARINIS

IL PRESIDENTE  
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to F. LICENZIATO

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 07-11-2016

IL V..SEGRETARIO GENERALE  
F.to G. de MARINIS

---

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 07-11-2016

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to G. de MARINIS